



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 5 APRILE 2019, N. 2085 RESA DAL TAR DEL LAZIO - ROMA, SEZ. III, NEL GIUDIZIO R.G. N. 1591/2019.

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7794561), Chiara Campanelli (CMPCHR81D68G273D, chiaracampanelli@pec.studiolegalepoliteama.com) difensori della sig.ra **Chiara Perrone** nata a Verona, il 9 febbraio 1997, (C.F. PRRCHR97B49L781X) e residente in San Donato di Lecce, nella Via Provinciale per Copertino, rappresentato, in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza del 25 gennaio 2019, n. 589 resa dal Tar del Lazio - Roma, sez. III nel giudizio R.G. n. 8367/2018,

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita è il TAR del Lazio – Roma, sez. III;

- il ricorso incardinato ha il seguente n. di r.g. 1591/2019;

- Il ricorso, presentato contro l'Università degli studi "G. D'annunzio" Chieti- Pescara e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento prot. n. 76158/2018, datato 4 dicembre 2018, con il quale l'Università Sapienza – Area Servizi agli Studenti ha rigettato l'istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, con esonero dal sostenimento del test di ammissione, previa valutazione del curriculum studiorum inoltrata da parte ricorrente nonché il D.R. Rep. n. 4567, datato 7 dicembre 2018, prot. n. 77038/2018, dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara «di modifica del D.R. n. 3150 prot. n. 42512 del 2.7.2018 relativo all'Avviso di selezione per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria anno accademico 2018/2019», con il quale è stato «riaperto il termine per partecipare alla procedura di valutazione dei requisiti utili ad ottenere il trasferimento al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia entro i limiti numerici dei posti disponibili indicati, per ciascuno degli anni di corso di possibile iscrizione», nella parte in cui prevede che le richieste possano essere avanzate esclusivamente dagli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso altro Ateneo di Paese comunitario o non

comunitario che intendano trasferirsi presso l'Ateneo di Chieti – Pescara per anni successivi al primo.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- Il provvedimento prot. n. 76158/2018, datato 4 dicembre 2018, notificato a mezzo pec pari data, con il quale l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara – Segreteria Studenti Medicina, Professioni Sanitarie, Odontoiatria, Scienze Attività Motorie, Farmacia e CTF, SS.MM.FF.NN. – ha rigettato ha l'istanza di immatricolazione ad anno successivo al 2 primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, con esonero dal sostenimento del test di ammissione, previa valutazione del curriculum studiorum inoltrata da parte ricorrente;

- il D.R. Rep. n. 4567, datato 7 dicembre 2018, prot. n. 77038/2018, dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara *«di modifica del D.R. n. 3150 prot. n. 42512 del 2.7.2018 relativo all'Avviso di selezione per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria anno accademico 2018/2019»*, con il quale è stato *«riaperto il termine per partecipare alla procedura di valutazione dei requisiti utili ad ottenere il trasferimento al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia entro i limiti numerici dei posti disponibili indicati, per ciascuno degli anni di corso di possibile iscrizione»*, nella parte in cui prevede che le richieste possano essere avanzate esclusivamente dagli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso altro Ateneo di Paese comunitario o non comunitario che intendano trasferirsi presso l'Ateneo di Chieti – Pescara per anni successivi al primo;

- ove esistente, la graduatoria relativa all'Avviso di cui al D.R. Rep. n. 4567/2018, non pubblicata sul sito istituzionale dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara; - del D.R. n. 3150 prot. n. 42512 del 2 luglio 2018 con il quale è stato indetto *«l'Avviso di selezione per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria anno accademico 2018/2019»*;

- il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi "G. D'annunzio" Chieti Pescara, adottato con D.R. n. 863 del 16 dicembre 2013, s.m.i.;

- il Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi "G. D'annunzio" Chieti Pescara di cui al D.M. 16 marzo 2007 s.m.i.;

- il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico n Medicina e Chirurgia Classe Lm-41 – Classe delle lauree magistrali in Medicina e chirurgia;

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

- il Regolamento per il trasferimento dal corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e dal corso di laurea in igiene dentale, di altro ateneo allo stesso corso di laurea del nostro ateneo, adottato dall'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara;

- il Decreto Ministeriale 26 aprile 2018 n. 337 con i relativi allegati, dettante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2018/2019»;

- ove occorra e per quanto di ragione, della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2018/2019, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale, ove interpretata nel senso che, anche per studenti da ammettere ad anni successivi al primo, non occorra la verifica della mera idoneità ma, ancora una volta, la collocazione in posizione utile;

- il bando di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l'anno 2018/2019 dell'Università in epigrafe;

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA LEGGE N. 264/1999 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 2 AL D.M. N. 337/2018 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90 S.M.I – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER STRARIPAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34, 36 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Il provvedimento di rigetto impugnato e il D.R. Rep. n. 4567, datato 7 dicembre 2018, prot. n. 77038/2018, dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara con il quale è stato riaperto il termine per poter partecipare all' *l'Avviso di selezione per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria anno accademico 2018/2019*» si fondano su un presupposto tanto arbitrario quanto errato: la necessità del previo superamento di apposito test di ammissione programmato a livello nazionale, anche per chi, come parte ricorrente, abbia già conseguito diverse materie col medesimo settore scientifico disciplinare del corso in medicina e chirurgia.

che provengono dai medesimi corsi di laurea si pone in palese contrasto con quanto stabilito dalla normativa

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

di settore e dal granitico orientamento giurisprudenziale formatosi in materia.

Sul punto, Codesto Ecc.mo Collegio si è già espresso.

Chiamato a valutare la legittimità dell'Avviso adottato da altro Ateneo, avente la medesima arbitraria limitazione, Codesta Ecc.ma Sezione ha affermato che *«l'istanza cautelare meriti accoglimento, nei limiti precisati in numerose pronunce cautelari di questa Sezione, nonché nella recente sentenza n. 9832/18 del 9 ottobre 2018, ovvero ai fini della valutazione, per ciascun ricorrente, dei crediti formativi maturati anche presso facoltà universitarie anche diverse purché equipollenti a materie d'esame previste nella facoltà di Medicina e Chirurgia e sufficienti per l'immatricolazione presso quest'ultima, in anni successivi al primo, in presenza di posti disponibili» e ha disposto «l'ammissione con riserva del ricorrente alla selezione di cui all'Avviso in motivazione ai fini del riesame della posizione del medesimo, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione»* (cfr., tra le tante T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 29 novembre 2018 ord. n. 12020; 20 dicembre 2018, n. 7781).

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA LEGGE N. 264/1999 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 S.M.I. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 2 AL D.M. N. 337/2018 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D'ANNUNZIO” CHIETI – PESCARA – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34, 36 E 97 DELLA COSTITUZIONE

Il provvedimento di rigetto odiernamente impugnato, prot. n. 76158/2018 del 4 dicembre 2018, si fonda su un presupposto tanto arbitrario quanto errato: la necessità del previo superamento di apposito test di ammissione programmato a livello nazionale, anche per chi, come parte ricorrente, stia frequentando un corso di laurea appartenente al medesimo settore scientifico disciplinare del corso in medicina e chirurgia.

L'arbitrario “sbarramento” all'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia, infatti, si fonda su una interpretazione della L. n. 264/1999 erronea e radicalmente contrastante con la ratio della norma nei termini definitivamente esplicitati dalla Adunanza Plenaria n. 1/2015 con la quale il Consiglio di Stato ha segnato il solco interpretativo seguito dall'unanime giurisprudenza successiva e, naturalmente, anche da parte di Codesto Ecc.mo Collegio (cfr., fra le più recenti, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 12 settembre 2018, nn. 5163, 5162, 5261, 5160, 5958).

L'art. 1 della legge in esame dispone che *«l'ammissione ai suddetti corsi è subordinata al superamento di apposita prova di cultura generale sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore»*.

La selezione all'ingresso, quindi, è finalizzata a verificare la sussistenza dell'attitudine del candidato a seguire un determinato corso di laurea. Candidati che provengono dai licei e che per la prima volta affrontano il

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

“sistema universitario”. Il Consiglio di Stato ha affermato che «la statuizione dell’Adunanza Plenaria – secondo cui il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d’accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo (nel quale il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi, con la conseguenza, ch’è il caso di sottolineare, che gli studenti provenienti da altra università italiana o straniera, che presso la stessa non abbiano conseguito alcun credito o che pur avendone conseguiti non se li siano poi visti riconoscere in assoluto dall’università italiana presso la quale aspirano a trasferirsi, ricadranno nella stessa situazione degli aspiranti al primo ingresso) – sembrerebbe estensibile anche alle analoghe domande di trasferimento di studenti che provengano da Atenei italiani e non stranieri.

Alla luce della normativa e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e dei crediti precedentemente maturati da parte ricorrente, appare evidente la discriminazione dalla stessa subita. Al fine di valutare il curriculum studiorum al fine di consentire l’iscrizione ad anni successivi al primo l’Università avrebbe dovuto porre l’accento, non sulla necessità di superare nuovamente la prova di ammissione, ma sulla sussistenza del medesimo settore scientifico e dei crediti necessari. E, essendo entrambe le condizioni sussistenti nel caso di specie, non poteva che accoglierla.

III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 4 OTTOBRE 2000 – OMESSA ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 34 COST.

L’Università degli Studi di G. d’Annunzio” Chieti – Pescara, nel rigettare l’istanza di parte ricorrente non ha in alcun modo valutato il suo curriculum studiorum, violando gravemente i principi giurisprudenziali formati in materia. Siffatto modus operandi è stato ritenuto del tutto illegittimo dal Giudice Amministrativo, il quale ha precisato che «la valutazione dei crediti conseguiti dal ricorrente, è una operazione che costituisce antecedente logico di qualunque altro tipo di valutazione» (cfr. T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, n. 429/2018 e n. 497/2018).

Il T.A.R. Sicilia-Catania, con diverse sentenze brevi, ha dichiarato «l’illegittimità, sotto tale profilo, del gravato diniego, ritenendo il Collegio che l’amministrazione universitaria abbia - di fatto - omissa ogni considerazione del curriculum studiorum della ricorrente, illegittimamente sostenendo l’obbligatorietà del “previo superamento di apposito test di ammissione» (cfr. T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. I, 9 marzo 2018, n. 518; 3 aprile 2018, n. 677).

IV. SULLA SUSSISTENZA DI POSTI DISPONIBILI – OMESSA ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX AT. 97 COST..

Come dichiarato dall’Università degli studi di G. d’Annunzio” Chieti – Pescara, con l’impugnato “Avviso”,

sussistono numerosi posti vacanti presso il corso di laurea in medicina e chirurgia. Precisamente 35 posti, di cui:

- 5 al IV anno;
- 30 al VI anno.

Detti posti risultano ad oggi vacanti. Ebbene, i suddetti posti non possono rimanere dismessi, ma devono essere utilizzati per l'immatricolazione ad anno successivo al primo di chi è in possesso dei requisiti normativamente richiesti. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, i posti in esame contribuiscono al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità dello Stato ex art. 3, legge n. 264/1999 e, quindi, devono essere interamente utilizzati e anche redistribuiti ove non occupati.

In merito all'eventuale utilizzo dei posti vacanti delle precedenti coorti accademiche, si evidenzia come detti posti non possano rimanere dismessi, ma debbano essere redistribuiti.

Sul punto, non può non rilevarsi quanto recentemente evidenziato dall'orientamento giurisprudenziale prevalente con riferimento al fabbisogno di professionalità del sistema sociale produttivo quale parametro della programmazione del numero delle iscrizioni. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, i posti in esame contribuiscono al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità dello Stato ex art. 3, legge n. 264/1999 e, quindi, devono essere interamente redistribuiti ove non occupati per garantire il rispetto del fabbisogno annualmente stabilito.

AVVISANO INOLTRE CHE

Ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con l'ordinanza n. 2085/2019 pubblicata il 5 aprile 2019 che ha ritenuto *“di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che sono inseriti nella graduatoria (ove esistente) di cui alla procedura in questione, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - con indicazione, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso per motivi aggiunti e degli atti impugnati - da eseguire nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore, della presente ordinanza.”*

AVVISANO INFINE CHE

Al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e dell'ordinanza n. 2085/2019 emessa dal TAR del Lazio – Roma, sez. III.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo - rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo pec **chiaracampanelli@pec.studiolegalepoliteama.com**; un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta entro 30 giorni dalla ricezione del presente avviso.

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Chiara Campanelli

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824